


Ric. n. 1563/91

Sent. n. 1045/98

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
costituito da:

Luigi Trivellato	Presidente
Lorenzo Stevanato	Consigliere, relatore
Elvio Antonelli	Consigliere



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1563/91 proposto dal Consorzio Veneto Associazione
Pescatori Dilettanti, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Francesco
Mazzaroli, con domicilio presso la segreteria del T.a.r. ex art. 35 del
r.d. 1054/24;

contro

la Provincia di Belluno, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Matteo Fiori e Marco Cappelletto
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.
Croce 521;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno 29.1.1991 n.
9/92, con cui sono stati approvati il "Regolamento per la pesca nella
Provincia di Belluno" e le "Norme per la protezione e lo sviluppo della
fauna ittica e la disciplina delle concessioni in acque pubbliche per



3/89, nel rilievo che la norma impugnata introduce un'ingiustificata disparità di trattamento e limitazioni per la circolazione e la libertà di associazione;

2) eccesso di potere sotto vari profili per la discriminazione attuata a favore dei pescatori residenti.

L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa e l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e, nel merito, ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

DIRITTO

E' stato preliminarmente eccepito dalla resistente Provincia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nell'assunto che la giurisdizione spetterebbe al Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143, lett. a, del r.d. 11.12.1933 n. 1775.

L'eccezione non è fondata.

La norma sopra indicata affida al Tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione dei ricorsi per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere contro provvedimenti in materia di acque pubbliche, cioè che incidano sul regime delle acque pubbliche. Ma l'impugnata norma regolamentare della provincia di Belluno, in tema di concessione di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva, e la conseguente revoca della concessione di piscicoltura rilasciata all'associazione ricorrente, pure impugnata, non sono atti che incidono sul regime delle acque pubbliche, né concernono opere di utilizzazione delle medesime.

20.12.1977 n. 1272).

L'eccezione di difetto di giurisdizione va perciò disattesa.

Va quindi esaminata l'eccezione, opposta dalla Provincia di Belluno, di difetto di legittimazione attiva del Consorzio ricorrente, che non è direttamente titolare di concessioni di pesca.

L'eccezione è infondata, sia perché tra gli scopi del Consorzio vi è anche la rappresentanza e la tutela delle associazioni che ne fanno parte, e non si contesta che una di queste è titolare di concessione di acque pubbliche in provincia di Belluno, sia perché il Consorzio ha un interesse qualificato e differenziato alla tutela della libertà di associazione nella gestione delle concessioni di pesca, secondo lo Statuto.

L'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva va perciò disattesa.

Nel merito, sono fondate ed assorbenti le censure di violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di libertà di associazione.

La controversa norma regolamentare ha limitato il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva soltanto ad associazioni di pescatori residenti nei Comuni della Provincia di Belluno, dove scorrono le acque date in concessione.

Ora, è evidente che una norma così concepita viola i principi di eguaglianza e di libertà di associazione: infatti, nei bacini riservati il pescatore non residente non può associarsi per ottenere le concessioni di pesca. La norma impugnata introduce un criterio che non assicura la libertà dei cittadini in ordine all'ammissione nel sistema delle

concessioni di pesca sportiva, con violazione del principio di parità di cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Viene così operata una discriminazione, rispetto alle altre associazioni di pescatori non residenti, ed una discriminazione tra cittadini residenti e non residenti nella provincia.

Viene inoltre privilegiato, senza una razionale giustificazione in rapporto alla limitazione di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli di cui agli artt. 3 (eguaglianza) e 18 (libertà di associazione) della Costituzione, il rapporto tra il territorio ed i soci residenti, senza considerare che l'amministrazione pubblica della pesca non deve affatto perseguire l'interesse della comunità locale ma solo quello della protezione del patrimonio ittico. In tale prospettiva, sembra indifferente la composizione di soci residenti o non residenti delle associazioni concessionarie, ai fini del controllo sul corretto uso del bene e sul contenimento del prelievo ittico.

Per tali ragioni, il ricorso va accolto.

Concorrono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, indicato in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze dei giudizi riuniti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità



amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 14 maggio
1998.


Il Presidente



L'Estensore



Il Segretario



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL VENETO
SEZIONE SECONDA

Sentenza del 14-5-88 n. 1045

Depositata nella Segreteria della Sezione il 16 GIU. 1998



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

